

ENTE BILATERALE AGRICOLO DELLA VENEZIA GIULIA (EBAT VG)

L'EBAT VG nasce come cassa extra legem (CIMACLA) sulla base di accordi sindacali nel 1974, con lo scopo di integrare le indennità di malattia e di infortunio liquidate da Inps e Inail agli operai agricoli. Successivamente l'attività si è ampliata sia nel campo del welfare che della sicurezza sui luoghi di lavoro e viene costituito (2018) l'EBAT VG in totale continuità con la CIMACLA. Per questi scopi sia le aziende agricole che i loro dipendenti sono tenuti contrattualmente al pagamento all'EBAT VG di una quota percentuale della retribuzione lorda mensile. Le trattenute sono effettuate direttamente sulla busta paga e versate dal datore di lavoro all'EBAT VG tramite convenzione con l'INPS.

Anno 2020		
Datore lavoro	Lavoratore	Totale
0,80%	0,70%	1,50%

L'EBAT VG ha tra i suoi scopi:

- Integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo (territorio della Venezia Giulia)
- Riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli
- Osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro anche con riferimento alle pari opportunità
- Promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori
- Promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro
- Effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali
- Riscuotere per conto delle associazioni sindacali e datoriali la contribuzione di assistenza contrattuale

L'EBAT VG è gestito attraverso il Comitato di Gestione, costituito dai rappresentanti dei datori di lavoro (Confagricoltura, Coldiretti e CIA) e dai rappresentanti dei lavoratori agricoli (FLAI-Cgil, FAI-Cisl e UILA-Uil).

Integrazione trattamenti assistenziali obbligatori: indennità di malattia e infortunio

Possono usufruire dell'integrazione le lavoratrici e i lavoratori inquadrati nel CCNL come operai agricoli e florovivaisti che abbiano avuto periodi di malattia e/o infortunio, presentando l'apposita domanda dopo la liquidazione da parte dei vari istituti interessati: Inps, Inail o datore di lavoro. Si ricorda che ai lavoratori OTI l'indennità a carico Inps nel caso di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.

I lavoratori, per ricevere l'integrazione, devono essere o essere stati occupati a tempo indeterminato o determinato presso una azienda agricola con sede nel territorio della Venezia Giulia (ex provincie di Gorizia e Trieste) e in regola con il versamento dei contributi.

Solo per i lavoratori OTD è necessario l'iscrizione negli elenchi anagrafici territoriali INPS con almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestate nell'anno precedente.

Le tutele sono anche riconosciute agli operai agricoli che hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Il diritto alla prestazione è riconosciuto dall'iscrizione negli elenchi INPS ovvero dietro presentazione del certificato di iscrizione d'urgenza attestante il raggiungimento del predetto minimo lavorativo o previa idonea attestazione dell'azienda presso cui il lavoratore ha prestato l'attività lavorativa.

Le richieste d'integrazione alla malattia o infortunio devono pervenire all'EBAT VG entro un termine massimo di un anno dalla data di liquidazione dell'evento.

Le integrazioni della malattia e dell'infortunio vanno ad integrare (ed assicurare), unitamente alle indennità di legge, il raggiungimento del 100% della somma dei salari giornalieri tabellari relativi alla qualifica di appartenenza al momento dell'evento e secondo i requisiti e i limiti sotto definiti, intervenendo anche in caso di malattie non superiori alle 3 giornate (c.d. "carezza")

La richiesta di indennizzo o di contributo va presentata sul modello predisposto dall'EBAT VG debitamente compilato in ogni sua parte. Si dovrà prestare particolare attenzione alla parte relativa alla Privacy (da firmare) e ad indicare un indirizzo preciso e una e-mail (preferibile) per ogni eventuale corrispondenza e, particolarmente importante, per l'invio del CU. Qualora comunque per qualsiasi motivo non risulti a disposizione del Lavoratore il CU, si invita fortemente a chiedere una copia presso la sede dell'EBAT VG. Qualora si sia scelto l'invio tramite e-mail, l'Ente invita a dare comunicazione di conferma della ricezione. Analoga attenzione nella scelta delle modalità di pagamento dell'indennizzo: bonifico (indicare l'IBAN) o assegno circolare. Preferibile tramite bonifico.

Alla domanda, firmata in ogni sua parte compreso la privacy, deve essere sempre allegata la seguente documentazione:

	Operai a tempo Indeterminato (OTI)	Operai a tempo determinato (OTD)
Malattia	<ul style="list-style-type: none">Buste paga del periodo di malattia	<ul style="list-style-type: none">Buste paga del periodo di malattiaIl prospetto di liquidazione rilasciato dall'INPSCertificato d'urgenza di raggiungimento delle 51 giornate o attestazione dell'azienda
Infortunio	<ul style="list-style-type: none">L'ultima busta pagaIl prospetto di liquidazione rilasciato dall'INAIL	<ul style="list-style-type: none">L'ultima busta pagaIl prospetto di liquidazione rilasciato dall'INAIL

In caso di malattia il lavoratore agricolo OTI ha diritto all'integrazione della malattia dal 1° al 180° giorno in subordine al riconoscimento della stessa da parte degli Enti previdenziali.

Nel caso di lavoratore agricolo OTD che abbia svolto un numero di giornate di lavoro in agricoltura di almeno 51 giornate nell'anno precedente, potrà essere indennizzato un periodo massimo corrispondente alle giornate lavorate.

Agli operai agricoli OTD che abbiano invece svolto un numero di giornate di lavoro in agricoltura di almeno 51 giornate nello stesso anno dell'evento, sarà riconosciuto un massimo di 30 giorni di indennizzo.

In caso invece di infortunio il lavoratore, sia a tempo indeterminato che determinato, ha diritto all'integrazione all'indennità di legge, dal 1° al 180° giorno, in subordine al riconoscimento dello stesso da parte degli Enti previdenziali.

Il pagamento delle prestazioni avverrà, da parte dell'EBAT VG, normalmente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, previa presa visione della regolarità dei versamenti da parte dell'Azienda presso cui il Lavoratore agricolo presta o ha prestato attività.

Altre erogazioni e contributi

Il Comitato di gestione annualmente può deliberare altri interventi che si aggiungono a quelli integrativi di malattia e infortunio. In casi eccezionali, a richiesta, il Comitato può erogare sussidi straordinari ai lavoratori.

Le aziende e i lavoratori possono informarsi presso i loro sindacati o direttamente sul sito dell'EBAT VG.

Ricorsi

I ricorsi vanno presentati al Comitato di Gestione. La decisione del Comitato di gestione sui ricorsi è definitiva e inappellabile. In casi eccezionali, a richiesta, il Comitato può erogare sussidi straordinari ai lavoratori.

Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Venezia Giulia (EBAT VG)

Via Vittorio Veneto n° 19 – 34170 Gorizia

Tel. 0481.541429 INT. 144 – Email ebatvg@libero.it

Sito web

Orario d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Per altri orari si prega di chiamare e prendere appuntamento.

Per presentare le varie richieste di integrazione e /o ricevere informazioni, oltre che presso la sede dell'EBAT VG potrete rivolgervi presso gli Enti di Patronato oppure presso le sedi sindacali di categoria.

ENTE BILATERALE AGRICOLONALE (EBAN)

L'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) è costituito dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro agricolo (Confagricoltura, Coldiretti e Cia) e dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori agricoli (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil) firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. Esso svolge importanti funzioni a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore primario e rappresenta una sede di confronto permanente tra le Parti sociali agricole sui temi dell'occupazione, delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva.

Con la creazione dell'EBAN è stato semplificato e razionalizzato il sistema di bilateralità agricolo, in attuazione delle previsioni del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Ad EBAN sono stati affidati compiti svolti in precedenza da una pluralità di organismi: l'Osservatorio nazionale, Agriform, la Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità, il Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

L'EBAN ha inoltre il compito di promuovere e coordinare lo sviluppo degli enti bilaterali territoriali per i quali è in atto un'analogica trasformazione. In tal modo le Parti sociali hanno inteso realizzare un vero e proprio sistema di bilateralità in grado di offrire al modo del lavoro agricolo una diffusa rete di tutele.

L'EBAN assicura altresì prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, agli operai agricoli e florovivaisti, precedentemente erogate dal FISLAF, attraverso un apposito fondo, il [FISA](#) (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori agricoli e florovivaisti). Le Organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo hanno così colto le opportunità offerte dal vigente quadro normativo, che assegna alle Parti Sociali la gestione di funzioni sussidiarie, in alcuni casi addirittura sostitutive, di quelle pubbliche, in materia di mercato del lavoro, sicurezza, sanità, formazione, integrazione al reddito. L'Ente bilaterale nazionale rappresenta infatti solo l'ultima tappa di un percorso – cominciato con la costituzione dell'ENPAIA nel 1936 – che si è evoluto, modernizzato e affinato nel tempo sia a livello territoriale che nazionale (Casse Extra Legem, Fislaf, [For.Agri., Agrifondo](#)).

Le Parti sociali hanno realizzato un sistema complesso e articolato, regolato da accordi sindacali e finanziato esclusivamente dalle categorie interessate, senza alcun apporto pubblico. Il nuovo sistema di bilateralità risulterà più solido e razionale, assicurando alle imprese agricole migliori servizi e tutele, e garantendo ai lavoratori maggiori e più efficaci forme di protezione sociale. La bilateralità svolge un ruolo di fondamentale rilievo nel tessuto sociale e produttivo: avvicina il mondo delle imprese e quello dei lavoratori.

Prestazioni (welfare)

Tra le sue attività rientrano anche quelle nel campo del welfare con erogazioni di prestazioni a favore degli operai agricoli assunti a tempo indeterminato. Le prestazioni sono "alternative" a quelle fornite dal EBAT VG e pertanto l'EBAN interviene solo in caso di assenza di analoghe forme di tutela se previste nei contratti o regolamenti degli Enti Bilaterali Agricoli. Attualmente l'EBAN interviene in casi di:

- Licenziamento
- Maternità/Paternità
- Patologie oncologiche
- Vittime di violenza in genere

In queste situazioni consultare il sito www.enteeban.it e chiedere informazioni gli Enti di Patronato oppure presso le sedi sindacali di categoria.

